



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

**DELIBERA N. 503/17/CONS**

**CONSULTAZIONE PUBBLICA SULLE RICHIESTE DEGLI OPERATORI  
ARIA S.P.A., GO INTERNET S.P.A., LINKEM S.P.A., MANDARIN S.P.A. E  
TIM S.P.A. DI PROROGA DELLA DURATA DEI DIRITTI D'USO DELLE  
FREQUENZE IN BANDA 3.4-3.6 GHZ DI CUI ALLA DELIBERA  
N. 209/07/CONS**

## **L'AUTORITÀ**

NELLA riunione di Consiglio del 19 dicembre 2017;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la delibera n. 383/17/CONS, del 24 ottobre 2017, recante “*Adozione del Regolamento recante la disciplina dell'accesso ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e degli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33*”;

VISTA la delibera n. 453/03/CONS, del 23 dicembre 2003, recante “*Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 405/17/CONS;



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

VISTE le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, nn. 2002/19/CE (*direttiva accesso*), 2002/20/CE (*direttiva autorizzazioni*), 2002/21/CE (*direttiva quadro*), 2002/22/CE (*direttiva servizio universale*), come modificate dalle direttive nn. 2009/136/CE e 2009/140/CE;

VISTA la decisione n. 2008/411/CE della Commissione europea, del 21 maggio 2008, *relativa all'armonizzazione della banda di frequenze 3.400-3.800 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche nella Comunità*, come modificata dalla decisione della Commissione n. 2014/276/UE del 2 maggio 2014;

VISTA la decisione n. 243/2012/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, *che istituisce un programma pluriennale relativo alla politica in materia di spettro radio*;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”, di seguito denominato *Codice*;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 27 maggio 2015, che approva il nuovo Piano nazionale di ripartizione delle frequenze (PNRF) tra 0 e 3.000 GHz;

VISTA la delibera n. 209/07/CONS, del 9 maggio 2007, recante “*Procedure per l'assegnazione di diritti d'uso di frequenze per sistemi Broadband Wireless Access (BWA) nella banda a 3,5 GHz*”, che ha definito le procedure di assegnazione delle frequenze in questione;

VISTI il bando di gara ed il disciplinare, concernente l'assegnazione di diritti d'uso di frequenze per sistemi *Broadband Wireless Access (BWA)* nella banda a 3,5 GHz, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 122 del 19 ottobre 2007, Parte quinta, Foglio delle inserzioni, in base a cui sono stati assegnati i diritti d'uso delle frequenze in questione, sulla base delle procedure di cui alla delibera n. 209/07/CONS;

VISTA la delibera n. 557/16/CONS del 24 novembre 2016, recante “*Avvio di una indagine conoscitiva concernente le prospettive di sviluppo dei sistemi wireless e mobili verso la quinta generazione (5G) e l'utilizzo di nuove porzioni di spettro al di sopra dei 6 GHz*”;

VISTA la decisione della CEPT n. ECC/DEC/(11)06 del 8 dicembre 2011 recante “*Harmonised frequency arrangements for mobile/fixed communications networks (MFCN) operating in the bands 3.400-3.600 MHz and 3.600-3.800 MHz*” nella versione aggiornata di marzo 2014;



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

VISTI il Rapporto della *Conférence Européenne des Postes et Télécommunications* (CEPT) n. 49, sviluppato su mandato della Commissione europea, recante “*Technical conditions regarding spectrum harmonisation for terrestrial wireless systems in the 3.400-3.800 MHz frequency band*”, e il Rapporto dell’*Electronic Communications Committee* (ECC) n. 203 recante “*Least Restrictive Technical Conditions suitable for Mobile/Fixed Communication Networks (MFCN), including IMT, in the frequency bands 3.400-3.600 MHz and 3.600- 3.800 MHz*”, approvati nella riunione dell’ECC del 8 novembre 2013 ed emendati il 14 marzo 2014;

VISTO il disegno di Legge, in corso di approvazione, recante il “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020*” (di seguito Legge di Bilancio in corso di approvazione) e, in particolare, le misure concernenti l’uso efficiente dello spettro e la transizione alla tecnologia 5G;

VISTO il Piano di azione per il 5G della Commissione europea, cosiddetto *Action Plan*, di cui alla Comunicazione del 14 settembre 2016, COM(2016)588, finalizzato al raggiungimento di obiettivi comuni per lo sviluppo delle reti 5G e dei relativi servizi;

VISTO il parere (“*opinion*”) del RSPG (*Radio Spectrum Policy Group*) RSPG16-032 FINAL del 9 novembre 2016, recante la “*Strategic roadmap towards 5G for Europe - Opinion on spectrum related aspects for next-generation wireless systems (5G)*” e la bozza di parere in fase di consultazione pubblica “*Strategic spectrum roadmap towards 5G for Europe – 2<sup>nd</sup> Opinion on 5G*”;

VISTO il mandato della Commissione europea alla CEPT RSCOM16-40rev3 del 7 dicembre 2016 “*to develop harmonised technical conditions for spectrum use in support of the introduction of next-generation (5G) terrestrial wireless systems in the Union*”;

CONSIDERATO che l’art. 25, comma 6, del Codice, alla luce delle modifiche introdotte dalla legge n. 40 del 2 aprile 2007 e dal decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 70, prevede che “*Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, le autorizzazioni possono essere prorogate, nel corso della loro durata, per un periodo non superiore a quindici anni, previa presentazione di un dettagliato piano tecnico finanziario da parte degli operatori. La congruità del piano viene valutata d’intesa dal Ministero dello sviluppo economico e dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in relazione anche alle vigenti disposizioni comunitarie e all’esigenza di garantire l’omogeneità dei regimi autorizzatori*”;



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 25, comma 6, del Codice, le società ARIA S.p.A. (soggetta alla direzione e coordinamento di Tiscali S.p.A.), GO INTERNET S.p.A., LINKEM S.p.A., MANDARIN S.p.A. e TIM S.p.A. hanno presentato al Ministero istanze di proroga dei diritti d'uso delle frequenze BWA in banda 3.4-3.6 GHz di cui alla delibera 209/07/CONS, le cui scadenze sono al momento fissate, per ciascun operatore in funzione della data effettiva di rilascio dei diritti d'uso, e si collocano generalmente tra i mesi di maggio e giugno 2023;

CONSIDERATO che le istanze delle predette società contengono il previsto piano tecnico finanziario, la cui congruità, ai sensi della citata previsione di legge, deve essere valutata d'intesa dal Ministero e dall'Autorità, in relazione anche alle vigenti disposizioni comunitarie ed all'esigenza di garantire l'omogeneità dei regimi autorizzatori;

CONSIDERATO che il Ministero, a seguito delle predette istanze, con note n. 65388 del 25 ottobre 2017, acquisita con protocollo Agcom n. 78197 del 6 novembre 2017, e nota n. 74483 del 28 novembre 2017, acquisita con protocollo Agcom n. 83768 in pari data, ha richiesto, ai sensi dell'art. 25, comma 6, del Codice, il parere dell'Autorità sulla concessione della proroga dei diritti d'uso delle frequenze BWA in banda 3.4-3.6 GHz, anche in relazione all'ammontare dei contributi da applicare a ciascun blocco;

CONSIDERATO che l'Autorità ha richiesto a ciascun operatore un'integrazione del proprio piano con note:

- prot. Agcom n. 81247 del 16 novembre 2017 (ARIA S.P.A.);
- prot. Agcom n. 81241 del 16 novembre 2017 (GO INTERNET S.P.A.);
- prot. Agcom n. 81244 del 16 novembre 2017 (LINKEM S.P.A.);
- prot. Agcom n. 81232 del 16 novembre 2017 (TIM S.P.A.);
- prot. Agcom n. 84071 del 29 novembre 2017 (MANDARIN S.P.A.);

e che tali integrazioni sono state ricevute ed acquisite agli atti del procedimento;

CONSIDERATO che in base a quanto indicato nella citata opinione RSPG del 9 novembre 2016, *“The RSPG considers the 3400-3800 MHz band to be the primary band suitable for the introduction of 5G -based services in Europe even before 2020, noting that this band is already harmonised for mobile networks, and consists of up to 400 MHz of continuous spectrum enabling wide channel bandwidth. This band has the possibility to put Europe at the forefront of the 5G deployment”* e che pertanto la banda di frequenze 3.4-3.6 GHz, all'interno della quale figurano i diritti d'uso delle frequenze che sono oggetto delle istanze di proroga, rientra quindi nella banda prioritaria per l'introduzione del 5G;



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

CONSIDERATO che, alla luce degli sviluppi sul 5G intervenuti a livello internazionale e comunitario, la Legge di Bilancio in corso di approvazione prevede misure concernenti l'uso efficiente dello spettro e transizione alla tecnologia 5G, anche con riferimento agli obiettivi enunciati nel suddetto Piano di azione per il 5G della Commissione europea; tali misure investono le bande 700 MHz, 3.6-3.8 GHz e 26 GHz (parte alta), prevedendo che l'Autorità si attivi nei mesi successivi per predisporre le procedure di assegnazione;

CONSIDERATO che le frequenze oggetto di richiesta di proroga, contenute nella banda 3.4-3.6 GHz, rappresentano una porzione di banda contigua e "gemella" rispetto alla porzione superiore 3.6-3.8 GHz;

CONSIDERATO che, secondo quanto previsto dal PNRF, permane ancora in uso alla Difesa la porzione della banda 3.4-3.6 GHz (pari a 37x2 MHz), non assegnata ai sensi della delibera n. 209/07/CONS;

CONSIDERATO che la CEPT, anche su mandato della Commissione europea, ha in corso attività di studio specifiche su tutta la banda 3.4-3.8 GHz, al fine di consentire lo sviluppo rapido del 5G nell'Unione, per il quale la tendenza è quella di favorire, in prospettiva, la deframmentazione della stessa per ottenere possibilmente assegnazioni contigue, nazionali, tendenzialmente a blocchi da 100 MHz;

CONSIDERATO che la banda di frequenze a 3.5 GHz, all'interno della quale figurano i diritti d'uso di cui è stata richiesta la proroga, a partire dagli impieghi iniziali di tipo BWA con tecnologie *Wimax*, è interessata da nuove prospettive di sviluppo di reti di tipo 4G e 4.5G e, in prospettiva, dall'evoluzione verso la tecnologia 5G;

CONSIDERATO che in considerazione degli investimenti finora sostenuti dagli operatori assegnatari dei diritti d'uso in questione e di quelli ipotizzati per il futuro, è stata in generale manifestata l'esigenza, da parte dei soggetti istanti, di disporre dei diritti d'uso in questione per un orizzonte temporale che possa andare oltre la scadenza del 2023;

CONSIDERATA l'attuale diffusione degli accessi fissi BWA e la disponibilità di servizi di alta qualità da parte dei consumatori, attraverso la realizzazione di investimenti in aree geografiche non coperte da tecnologie alternative di accesso fisso a banda larga e ultra larga e con minore interesse da parte degli operatori radiomobili;

CONSIDERATA la necessità di garantire l'uso effettivo ed efficiente delle frequenze in questione e la promozione degli investimenti e della concorrenza effettiva, nella valutazione della congruità del piano tecnico-finanziario che il MISE e l'Autorità sono tenuti ad effettuare per ciascuna istanza ai fini della concessione della proroga;



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

CONSIDERATA in ogni caso l'esigenza di definire alcune misure tecniche e regolamentari che dovranno formare il quadro di riferimento per l'eventuale concessione della suddetta proroga, in virtù del mutato contesto di impiego delle frequenze in questione e particolarmente delle prospettive future;

CONSIDERATO che l'art. 29, comma 1, del Codice, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 70, prevede che *“Quando debba valutare l'opportunità di limitare il numero dei diritti di uso da concedere per le radiofrequenze oppure di prolungare la durata dei diritti d'uso esistenti a condizioni diverse da quelle specificate in tali diritti, l'Autorità, tra l'altro: a) tiene adeguatamente conto dell'esigenza di ottimizzare i vantaggi per gli utenti e di favorire lo sviluppo della concorrenza e la sostenibilità degli investimenti rispetto alle esigenze del mercato, anche in applicazione del principio di effettivo ed efficiente utilizzo dello spettro radio di cui agli articoli 14, comma 1, e 27, comma 6; b) concede a tutte le parti interessate, compresi gli utenti e i consumatori anche attraverso le associazioni, l'opportunità di esprimere la loro posizione, conformemente all'articolo 11; [...]”*;

RITENUTO pertanto necessario, ai fini delle valutazioni dell'Autorità, procedere, secondo quanto previsto all'art. 29, comma 1, del Codice, a una consultazione pubblica, consentendo a tutte le parti interessate di presentare le proprie osservazioni in merito al tema in esame, in accordo al principio di trasparenza, ai sensi dell'art. 11 del Codice;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Nicita, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*;

### **DELIBERA**

#### **Art. 1**

1. È avviata, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del Codice, una consultazione pubblica concernente la richiesta di proroga della durata dei diritti d'uso in banda 3.4-3.6 GHz assegnati in base alla delibera n. 209/07/CONS, di cui in premessa.
2. Le modalità di partecipazione ed il testo contenente gli elementi di interesse dell'Autorità sono riportati rispettivamente negli allegati A e B della presente delibera, di cui costituiscono parte integrante.
3. Le comunicazioni di risposta alla consultazione pubblica dovranno essere inviate entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul sito *web* dell'Autorità.



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 19 dicembre 2017

**IL PRESIDENTE**  
Angelo Marcello Cardani

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Antonio Nicita

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Riccardo Capecchi